

**Decreto federale
 concernente l'iniziativa popolare «per l'armonizzazione fiscale,
 per una più forte imposizione della ricchezza
 e per lo sgravio dei redditi bassi
 (Iniziativa per un'imposta sulla ricchezza)»**

(Dell'8 ottobre 1976)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista l'iniziativa popolare del 27 giugno 1974 ¹⁾ per l'armonizzazione fiscale, per una più forte imposizione della ricchezza e per lo sgravio dei redditi bassi;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 1976 ²⁾,

decreta:

Art. 1

¹⁾ L'iniziativa popolare del 27 giugno 1974 per l'armonizzazione fiscale, per una più forte imposizione della ricchezza e per lo sgravio dei redditi bassi è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

²⁾ Essa è del tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata con la seguente disposizione:

Art. 41 quater (nuovo)

¹⁾ L'imposizione fiscale del reddito e della sostanza avviene:

a. con imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni su il reddito e la sostanza

¹⁾ FF 1974 II 246

²⁾ FF 1976 I 1495

delle persone fisiche e di quelle persone giuridiche la cui imposizione, in virtù della legislazione federale, è di competenza cantonale e comunale;

- b. con un'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche. La Confederazione fa in modo che i redditi superiori a 100 000 franchi siano assoggettati in tutta la Svizzera a un'imposizione minima uniforme;
- c. con un'imposta federale diretta su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche.

² Allo scopo di armonizzare le imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, la Confederazione emana in via legislativa disposizioni uniformi su l'obbligo fiscale, l'oggetto dell'imposta, il computo nel tempo, la procedura ed il diritto penale fiscale; dev'essere tenuto adeguatamente conto delle misure d'armonizzazione già prese dai Cantoni.

³ Riservate le seguenti restrizioni, i Cantoni e i Comuni, nell'ambito del diritto cantonale, stabiliscono essi stessi le tariffe per le imposte dirette (cpv. 1 lett. a):

- a. le imposte generali cantonali e comunali sul reddito delle persone fisiche ammontano insieme almeno a:

21 per cento per un reddito imponibile di 100 000 franchi;

27 per cento per un reddito imponibile di 200 000 franchi;

33,4 per cento per un reddito imponibile di 1 milione di franchi.

Il reddito necessario per vivere è esente da imposta;

- b. le imposte generali cantonali e comunali sulla sostanza delle persone fisiche ammontano insieme almeno a:

0,7 per cento per una sostanza netta di 1 milione di franchi;

1 per cento per la parte della sostanza netta che supera il milione di franchi.

Le sostanze inferiori a 100 000 franchi sono esenti da imposta. Mediante aumento della quota d'esenzione dev'essere tenuto adeguatamente conto delle condizioni particolari delle persone incapaci al guadagno;

- c. l'onere fiscale delle persone giuridiche la cui imposizione è di competenza cantonale e comunale (cpv. 1 lett. a) è determinato secondo la loro funzione economica e deve tener conto di quello gravante il reddito e la sostanza delle persone fisiche.

⁴ Per l'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche (cpv. 1 lett. b) vale quanto segue:

- a. l'imposta ammonta almeno a:
 6 per cento per un reddito imponibile di 100 000 franchi;
 10 per cento per un reddito imponibile di 200 000 franchi;
 14 per cento per un reddito imponibile di 1 milione di franchi.
 I redditi inferiori a 40 000 franchi sono esenti da imposta;
- b. se le imposte generali cantonali e comunali sui redditi delle persone fisiche superiori a 100 000 franchi non raggiungono gli oneri fiscali minimi stabiliti nel capoverso 3 lettera a, la differenza spetta alla Confederazione. A tal fine la Confederazione emana una tariffa normale corrispondente al capoverso 3 lettera a, nella quale sono computate le imposte generali sul reddito effettivamente riscosse dai Cantoni e dai Comuni;
- c. tre decimi del prodotto lordo dell'imposta prevista nella lettera a sono devoluti ai Cantoni; almeno un sesto della quota devoluta ai Cantoni e le differenze previste nella lettera b sono assegnati alla perequazione finanziaria intercantonale. L'imposta e le differenze sono riscosse dai Cantoni, per conto della Confederazione.

⁵ Per l'imposta federale diretta su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche (cpv. 1 lett. c) vale quanto segue:

- a. l'onere fiscale è determinato secondo la funzione economica e deve tener conto di quello gravante il reddito e la sostanza delle persone fisiche;
- b. le persone giuridiche che la legislazione federale sottopone all'imposta o dichiara esenti da imposta non possono essere gravate da imposte analoghe dei Cantoni e dei Comuni;
- c. l'imposta è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Ogni Cantone ha diritto ad almeno due terzi del prodotto lordo dell'imposta.

⁶ La concessione di privilegi fiscali ingiustificati a determinati contribuenti o gruppi di contribuenti è vietata.

⁷ La legislazione federale disciplina l'esecuzione del presente articolo. Essa può adattare periodicamente al costo della vita le somme indicate in franchi nei capoversi 1, 3 e 4.

II

L'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale è modificato come segue:

Art. 8

¹ Con riserva di modificazione mediante legge federale entro i limiti degli articoli 41^{ter} e 41^{quater}, oltre alle modificazioni secondo i capoversi 2 a 6 che seguono, rimangono valide le disposizioni vigenti al momento

dell'accettazione dell'articolo 41 ^{quater} da parte del popolo e dei Cantoni, concernenti:

a.-c. invariate ¹⁾.

² Invariato ²⁾.

³ Il decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta per la difesa nazionale è modificato come segue, per gli anni fiscali da designare giusta il capoverso 4:

a. invariata ³⁾;

b. l'imposta sul reddito delle persone fisiche è disciplinata come segue:

1. l'imposta è riscossa conformemente alle prescrizioni applicabili fino al momento dell'entrata in vigore (cpv. 4) del presente capoverso;
2. un supplemento del 10 per cento è riscosso sulle parti di reddito eccedenti i 100 000 franchi. Il supplemento è ridotto nella misura in cui le imposte generali cantonali e comunali sul reddito comportano un onere fiscale superiore a quello risultante dall'applicazione di una tariffa normale, corrispondente all'articolo 41 ^{quater} capoverso 3 lettera a, al reddito imponibile calcolato giusta il numero 1;

c. l'imposta per le persone giuridiche è così disciplinata:

1. l'imposta è riscossa conformemente alle prescrizioni applicabili fino al momento dell'entrata in vigore (cpv. 4) del presente capoverso;
2. un supplemento del 50 per cento è riscosso sulle imposte su il reddito netto, il capitale e le riserve. Il supplemento è ridotto nella misura in cui le corrispondenti imposte federali, cantonali e comunali eccedono il 30 per cento del reddito netto, rispettivamente lo 0,8 per cento del capitale e delle riserve, calcolati conformemente al numero 1;

d. ed e. invariate ³⁾;

f. abrogata ³⁾.

¹⁾ Testo che rimane in vigore (formulazione giusta il decreto federale dell'11 marzo 1971, accettato nella votazione popolare del 6 giugno 1971, RU 1971 907; senza tener conto delle modificazioni di natura puramente redazionale introdotte dal decreto federale del 31 gennaio 1975, accettato nella votazione popolare dell'8 giugno 1975, RU 1975 1205):

- a. l'imposta sulla cifra d'affari;
- b. l'imposta per la difesa nazionale;
- c. l'imposta sulla birra.

²⁾ Testo che rimane in vigore (secondo la formulazione modificata con il decreto federale del 31 gennaio 1975, accettato nella votazione popolare dell'8 giugno 1975, RU 1975 1205):

L'imposta sulla cifra d'affari ammonta, con effetto dal 1° ottobre 1975, al 5,6 per cento della controprestazione per le forniture al minuto e all'8,4 per cento per le forniture all'ingrosso.

³⁾ Testo abrogato nella votazione popolare dell'8 giugno 1975 (secondo il decreto federale del 31 gennaio 1975, RU 1975 1205).

⁴ Il Consiglio federale mette in vigore le disposizioni del capoverso 3 all'inizio del periodo più vicino possibile d'imposta per la difesa nazionale.

⁵ Il Consiglio federale adegua alle modificazioni indicate nei capoversi 2 a 4 i decreti concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'imposta per la difesa nazionale.

⁶ Il 10 gennaio 1976 è il punto di riferimento per l'adattamento periodico al costo della vita delle somme indicate in franchi, conformemente all'articolo 41 ^{quater} capoverso 7.

III

Sono abrogati:

- a. al momento dell'accettazione della presente iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni:
l'articolo 41 ^{ter} capoversi 1 ultima frase e 5 lettera c e l'articolo 42 ^{quater} della Costituzione federale;
- b. al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 8 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale:
le disposizioni dell'articolo 41 ^{ter} della Costituzione federale inerenti all'imposta federale diretta;
- c. al momento dell'entrata in vigore delle leggi d'esecuzione, previste nell'articolo 41 ^{quater} capoversi 4 e 5 della Costituzione federale, per le imposte federali dirette sul reddito delle persone fisiche e su il reddito netto, il capitale e le riserve delle persone giuridiche:
le disposizioni corrispondenti dell'articolo 8 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale inerenti all'imposta per la difesa nazionale.

Art. 2

Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 8 ottobre 1976

Il presidente, **Etter**
Il segretario, **Hufschmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 8 ottobre 1976

Il presidente, **Wenk**
Il segretario, **Sauvant**

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per l'armonizzazione fiscale, per una più forte imposizione della ricchezza e per lo sgravio dei redditi bassi (Iniziativa per un'imposta sulla ricchezza)» (Dell'8 ottobre 1976)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1976
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.10.1976
Date	
Data	
Seite	675-679
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 024

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.